

31 OTT. 2003

120940

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare Cons. 6175/03 Sez. I
Avv. Luigi Criscuoli

Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati

Risposta a nota del 26.2.2003, n.°
270/11/SdP

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per il Personale delle
Pubbliche Amministrazioni
Corso Vittorio Emanuele II n.° 116
00186 ROMA

OGGETTO: Cons. 6175/03; Avv. Criscuoli; Sez. I; quesito relativo agli artt. 132 del d.P.R. n.° 3/1957 e 15 del C.C.N.L. del 16.5.2001; personale non dirigenziale del comparto Ministeri.

Con la nota suindicata si chiedeva di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla questione relativa ai limiti di applicabilità della normativa in oggetto al personale non dirigenziale del comparto Ministeri con particolare riferimento agli aspetti economici conseguenti alla riammissione in servizio ed alla riconoscibilità in sede di riassunzione dell'elemento retributivo denominato retribuzione individuale di anzianità (RIA) rispetto a quanto maturato e percepito per lo stesso titolo dal dipendente riammesso al momento del verificarsi della causa che aveva dato luogo alla cessazione del rapporto.

Al riguardo, codesto Dipartimento segnalava che sulla questione si erano difformemente pronunciati l'A.R.A.N., con nota inviata al Ministero della Giustizia, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia.

In particolare, secondo l'A.R.A.N., deve sostenersi l'impossibilità di corrispondere al dipendente riammesso in servizio la RIA (ed altri emolumenti *ad personam*) percepita all'atto delle dimissioni, al riguardo argomentando con l'interruzione del rapporto che la cessazione dal servizio implicherebbe, tale da far considerare la riammissione in servizio alla stregua di una nuova assunzione, osservando altresì che le somme risparmiate, dopo la cessazione dal servizio sarebbero affluite nel Fondo Unico di Amministrazione, sì da essersene perduta ogni disponibilità da parte dell'Amministrazione.

Diversamente, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha osservato che la riammissione interviene sulla qualifica rivestita all'atto della cessazione e che, ai sensi del d.P.R. n.° 310/1981, il trattamento per classi e scatti acquisito sulla qualifica rivestita all'atto della cessazione è da riferirsi per quota parte



Avvocatura Generale dello Stato

alla valutazione economica delle anzianità pregresse relative alle qualifiche inferiori, le quali non sono modificate dalla riammissione che interviene solo sull'ultima di esse; la medesima argomentazione è da considerare valida anche per la maggiorazione RIA prevista dall'art. 9, commi 4 e 5 del d.P.R. n.º 44/1990, la quale attiene anche ai servizi prestati su qualifiche inferiori, dovendosi concludere al riguardo che, costituendo la RIA, dopo la cessazione della progressione economica per classi e scatti un *unicum* inscindibile tra quota parte ascrivibile alla qualifica rivestita e quota parte maturata relativamente ai servizi prestati nelle qualifiche inferiori, al personale riammesso in servizio deve essere riconosciuta la RIA acquisita all'atto della cessazione dal servizio.

La scrivente, pur conscia della varietà delle espressioni giurisprudenziali in punto di interpretazione dell'art. 132, comma 3 del d.P.R. n.º 3/1957, ritiene che, delle due posizioni appena riferite, la più corretta sia quella assunta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che si fonda sulla considerazione della particolare natura della retribuzione individuale di anzianità.

Al riguardo si osserva quanto segue.

L'art. 132, comma 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. n.º 3/1957, facendo riferimento alle qualifiche inferiori a quella di direttore generale, come chiarito nel precedente comma 1, recita: *"L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione"*.

Con recente normativa contrattuale (art. 34, comma 2, titolo II, capo IV del C.C.N.L. sottoscritto in data 16.5.2001, integrativo del C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999, avente il dichiarato scopo *"di portare a termine il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro del personale del comparto iniziato con il decreto legislativo 3 febbraio 1993 ed accelerato in modo irreversibile dalla legge 59/1997 e dai successivi decreti delegati, riconducendo alla disciplina negoziale tutti gli istituti del rapporto di lavoro demandati a tale fonte al fine di qualificare l'offerta dei servizi attraverso la piena valorizzazione delle risorse umane"*; cfr. la premessa del richiamato contratto integrativo), l'art. 132 cit. è stato disapplicato per quel che attiene al personale di area non dirigenziale e sostituito dall'art. 15 del medesimo C.C.N.L. integrativo che reca la seguente disposizione: *"Il dipendente il cui rapporto si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell'area, nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all'amministrazione medesima al momento del rientro"*.

Orbene, nel delineato contesto normativo è in primo luogo avviso della scrivente che non sia possibile condividere il principio affermato *tout court* da parte dell'A.R.A.N. nel parere citato da codesto Dipartimento, secondo cui, rispetto al pregresso rapporto di servizio, quello che ha inizio con la riammissione costituisce novazione dell'altro e sia configurabile come *"assunzione ex novo"*. Deve ritenersi, invece, che la riammissione in servizio non può non trovare il proprio necessario



Avvocatura Generale dello Stato

presupposto nel pregresso rapporto, che era cessato con le dimissioni rassegnate dal dipendente, si da non poter considerare il rapporto di lavoro che inizia con la riammissione del tutto avulso da quello pregresso, iniziando il primo dallo stesso punto in cui questo era cessato (vedansi in tal senso Cons. St., Sez. VI, n.° 29/1991, Sez. V, n.° 147/1996 e Sez. IV, n.° 938/1997; Corte dei Conti, sez. contr., n.° 71/1993; non a caso il C.C.N.L. pare essere più esplicito non prevedendo la "riammissione in servizio" ma la "ricostituzione del rapporto"). L'unico limite che si pone, a termini di legge, è che l'anzianità accumulata nella qualifica di appartenenza al momento in cui intervengono le dimissioni non è computabile al momento della riammissione che avviene con anzianità zero nella qualifica stessa. Nella vigenza dell'art. 132 del d.P.R. n.° 3/1957 una cospicua parte della giurisprudenza amministrativa (vedansi Cons. St., Sez. V, n.° 147/1996, già citata, nonché Sez. VI, n.° 1060/1996) aveva ritenuto che tale limite riguardasse soltanto i fini giuridici, dovendosi invece riconoscere l'anzianità maturata nella qualifica ai fini economici. Altra giurisprudenza, poi, si era spinta più in là, avendo affermato che l'anzianità nella qualifica di riammissione dovesse essere validamente riconosciuta anche ai fini giuridici (vedasi Cons. St., Sez. IV, n.° 938/1997, già citata).

La Corte Costituzionale, intervenuta con sentenza n.° 344/1999, non ha risolto la questione essendosi limitata ad affermare l'infondatezza dell'esaminata questione di costituzionalità ed a confermare che l'art. 132, comma 3 non riconosce la pregressa anzianità nella qualifica, senza prendere posizione sull'esistenza o meno del limite individuato dalla richiamata giurisprudenza dei soli fini giuridici e, dunque, sulla riconoscibilità di detta anzianità ai soli fini economici (anche sotto questo profilo, quindi, la citazione della detta sentenza contenuta nel parere reso dall'A.R.A.N. non appare decisiva ai fini che interessano).

Ritiene la scrivente che, in ogni caso, ove si dia la giusta rilevanza alla natura ed alla funzione dell'elemento retributivo denominato retribuzione individuale di anzianità e relativa maggiorazione ed ancor più ove si consideri che, con l'entrata in vigore del C.C.N.L. integrativo dianzi citato, è intervenuta la disapplicazione dell'art. 132 cit. per il personale del comparto Ministeri non appartenente all'area dirigenziale ed è stato riformulato l'istituto della riammissione in servizio, la questione che si pone sembra essere più agevolmente risolvibile sulla base di un'attenta lettura del testo recato dalla disposizione sostitutiva della norma disapplicata, disposizione che, a ben vedere, non ha semplicemente riproposto ma ha ridisegnato l'istituto della riammissione in servizio dopo la cessazione del rapporto avvenuta per risoluzione del rapporto per motivi di salute o per dimissioni del dipendente. In particolare, allorché la disciplina contrattuale fa esplicito riferimento alla ricollocazione del dipendente di cui sia stata accolta l'istanza di riammissione nell'area, nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto della cessazione, tenuto altresì presente che nelle more era anche venuto meno per il personale contrattualizzato il criterio del trattamento economico per classi di stipendio e scatti di anzianità, sostituito dalla retribuzione individuale di anzianità (RIA e relativa maggiorazione), non sembra che possano essere sollevati dubbi di sorta sul fatto che il dipendente conservi il diritto a percepire lo stipendio aggiornato più, tra l'altro, la RIA calcolata secondo i parametri maturati all'atto della cessazione del rapporto.

Corretto, quindi, appare l'avviso manifestato sul punto in discussione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, richiamandosi al precedente



Avvocatura Generale dello Stato

parere già reso nel 1996, ossia nella piena vigenza dell'art. 132, muovendo dai corretti presupposti che l'istituto della riammissione in servizio non interviene ad anzianità zero ma sulla qualifica rivestita dal dipendente all'atto della cessazione e che, ai sensi del d.P.R. n.° 310/1981, il trattamento di RIA e relativa maggiorazione su tale qualifica era da riferirsi per quota parte alla valutazione economica delle anzianità pregresse maturate nelle qualifiche inferiori, preso atto che con la cessazione del sistema di progressione per classi di stipendio e scatti di anzianità la RIA era divenuta un tutt'uno non scindibile tra la quota parte ascrivibile alla qualifica rivestita e quota parte ascrivibile ai servizi relativi alle qualifiche inferiori, concludeva affermando che, in caso di riammissione in servizio, la RIA acquisita al momento della cessazione dal servizio dovesse essere conservata.

Né pare alla scrivente che possa ritenersi utile ad indurre all'opposta conclusione e decisiva l'ulteriore osservazione dell'A.R.A.N., secondo cui sarebbe venuta meno ogni disponibilità delle somme risparmiate sulla RIA in godimento in quanto queste sarebbero confluite nel Fondo Unico di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. sottoscritto il 21.2.2001, atteso che tale disposizione pare comunque voler fare riferimento a quanto risparmiato dall'amministrazione nel periodo in cui il rapporto è stato interrotto ma non anche al periodo successivo all'eventuale riammissione in servizio, dovendosi escludere che essa possa impedire che al dipendente riammesso sia riconosciuta, in base alle suddette considerazioni, la RIA e la maggiorazione maturate nella qualifica al momento del verificarsi della causa di cessazione dal servizio.

In conclusione, per le suesposte considerazioni, è avviso di questa Avvocatura che, tenute presenti la peculiare natura e funzione della retribuzione individuale di anzianità e della relativa maggiorazione ed in particolare la nuova disciplina dell'istituto della riammissione in servizio introdotta per il personale del comparto Ministeri appartenente all'area non dirigenziale, dall'art. 15 del C.C.N.L. sottoscritto il 16.5.2001, integrativo del C.C.N.L. sottoscritto in data 16.2.1999, debba ritenersi che, all'atto della riammissione in servizio, al dipendente deve riconoscersi il diritto alla conservazione della RIA e della relativa maggiorazione maturate nella qualifica al momento della cessazione della pregressa fase del rapporto di lavoro.

Il presente parere, ovviamente, fa riferimento ai dipendenti appartenenti all'area non dirigenziale, nella vigenza del C.C.N.L. del 16.5.2001. 1 E

La questione, ritenuta di massima, è stata sottoposta all'esame del Comitato Consultivo dell'Avvocatura dello Stato che, in esito alla seduta del 21.10.2003, si è espresso in conformità.

per L'Avvocato Generale f. f.
Giuseppe Stipo

f. t. > FAVARA